

REGOLAMENTO DELLA XVIII ASSEMBLEA DIOCESANA – 25 febbraio 2024

I. PARTECIPANTI ALL'ASSEMBLEA

Art. 1 – Aveni diritto al voto

1. Ai sensi dell'art. 22 comma 1 lettera a dello Statuto, all'Assemblea diocesana partecipano con diritto di voto gli aderenti all'Azione Cattolica nell'anno associativo 2023/2024 che abbiano una delle seguenti responsabilità:
 - 1.a) I componenti eletti del Consiglio diocesano e la Presidenza diocesana. Sono esclusi i presidenti vicariali poiché rientranti nella lettera b);
 - 1.b) I componenti delle presidenze vicariali eletti per il triennio 2024/2027, con un numero massimo di 5 rappresentanti (compreso il presidente vicariale);
 - 1.c) I presidenti del livello parrocchiale comunque esso sia costituito. Si intendono quindi qui considerati i presidenti parrocchiali, i presidenti delle associazioni delle unità pastorali e i presidenti delle associazioni inter-parrocchiali;
 - 1.d) Alcuni ulteriori rappresentanti individuati fra componenti delle presidenze del livello parrocchiale comunque esso sia costituito, da conteggiarsi secondo le modalità descritte nell'art. 2.
 - 1.e) I 2 segretari diocesani del Movimento Studenti a cui si aggiungono da 2 a massimo 4 delegati del MSAC, aderenti all'AC e designati dal Congresso diocesano del MSAC.
 - 1.f) Il presidente del gruppo MEIC di Vicenza.
2. Per Associazione dell'unità pastorale s'intende il caso in cui più parrocchie formanti un'unità pastorale abbiano costituito un'unica presidenza di unità pastorale.
3. Nel prosieguo del Regolamento, quanto previsto per le Associazioni parrocchiali si applica quindi anche alle ipotesi di associazione dell'unità pastorale e di associazione inter-parrocchiale definite, in generale "Associazioni del livello parrocchiale"

Art. 2 – Definizione degli ulteriori rappresentanti del livello parrocchiale (oltre al presidente)

1. Al fine di garantire che in Assemblea siano rappresentati ciascun settore e l'ACR, le presidenze del livello parrocchiale, comunque esso sia costituito, possono partecipare all'Assemblea diocesana **con un numero massimo di 3 ulteriori rappresentanti** oltre al presidente
2. Per le sole associazioni del livello parrocchiale aventi un numero di aderenti dai **70** in su, al fine di tenere in giusta considerazione anche il numero complessivo di aderenti, ai rappresentanti di cui al comma 1 se ne aggiungono di ulteriori conteggiandone uno ogni 70, a partire dal 70esimo
3. Qualora in una Associazione del livello parrocchiale manchi il presidente, il voto spettante non potrà essere assegnato ad alcuna altra persona.

Art. 3 – Certificati di voto

1. La Segreteria diocesana farà pervenire i certificati di voto al Presidente dell'Associazione del livello parrocchiale e al presidente vicariale che provvederanno a distribuirli agli aventi diritto al voto all'Assemblea diocesana individuati secondo le modalità di cui agli articoli 1 e 2
2. Qualora in una Associazione del livello parrocchiale o nella presidenza vicariale manchi il presidente, i certificati di voto verranno inviati dalla Segreteria diocesana al componente più anziano della presidenza a cui si demanda l'incarico di distribuirli agli aventi diritto al voto secondo le modalità di cui all'art. 2
3. Per poter ricevere i certificati di voto e ai fini della validità del voto, dovranno essere ottemperate presso la segreteria diocesana le seguenti formalità entro le scadenze riportate:
 - entro il 13 gennaio 2024: consegna alla segreteria diocesana dei verbali delle assemblee parrocchiali;
 - entro il 3 febbraio 2024: consegna alla segreteria diocesana dei verbali delle assemblee vicariali;
 - entro il 10 febbraio 2024: ciascuna persona chiamata a partecipare con diritto di voto all'Assemblea diocesana dovrà aver provveduto al rinnovo del tesseramento all'Azione Cattolica relativo al corrente anno associativo.

Art. 4 – Deleghe

1. La sostituzione dei rappresentanti dell'Associazione del livello parrocchiale e vicariale, può avvenire mediante regolare **delega** compilando l'apposito modulo già predisposto all'interno del certificato di voto che dovrà essere controfirmata dal Presidente o, in sua mancanza, dal componente più anziano della presidenza.
2. È ammesso anche delegare il voto spettante al Presidente parrocchiale qualora per qualche motivo non possa partecipare all'Assemblea;
3. Non è ammessa la sostituzione di un numero di rappresentanti superiore alla metà di quello assegnato a ciascuna Associazione del livello parrocchiale.
4. Non possono essere concesse deleghe a persone alle quali sia già stato assegnato un diritto di voto all'Assemblea diocesana; in generale, non è ammesso infatti il diritto al doppio voto.
5. Il rappresentante delegato non può a sua volta rilasciare delega ad altri.

Art. 5 – Compiti della Segreteria del Centro diocesano

1. Spetta alla segreteria del Centro diocesano, coordinata dal Segretario diocesano: a) controllare che il numero dei rappresentanti di ogni Associazione parrocchiale corrisponda a quanto stabilito dall'art. 2 del presente Regolamento;
b) verificare che i partecipanti all'Assemblea con diritto di voto siano aderenti all'AC.

II. PRESIDENZA E UFFICI DELL'ASSEMBLEA

Art. 6 – L'Ufficio di presidenza

1. L'Assemblea diocesana è presieduta dal Presidente diocesano o da un rappresentante proposto dal Presidente uscente e votato dall'Assemblea. Il Presidente è coadiuvato da un **Ufficio di presidenza** di cui egli propone l'elezione all'Assemblea.
2. L'Ufficio di presidenza è composto dal Presidente e da 2 a 4 membri.

Art. 7 – Compiti della Presidenza dell'Assemblea

1. I compiti della Presidenza dell'Assemblea sono:
 - o aprire, chiudere e regolare i lavori secondo le norme di cui al capitolo III;
 - o prendere le necessarie decisioni in merito allo svolgimento dei lavori;
 - o condurre le operazioni di voto in Assemblea e proclamare le deliberazioni approvate di cui al cap. IV;
 - o verbalizzare per esteso gli atti dell'Assemblea.

Art. 8 – Composizione della Commissione elettorale

1. La Commissione elettorale (eletta dall'Assemblea diocesana su proposta della Presidenza) è composta **da almeno 6 membri**, scelti fra i soci di AC.

Art. 9 – Compiti della Commissione elettorale

La Commissione elettorale ha l'incarico di:

- a. nominare il Presidente della Commissione elettorale;
- b. consegnare a tutti i partecipanti all'Assemblea, previa presentazione del certificato di voto e di un documento di riconoscimento, un apposito tesserino che comprovi il diritto al voto;
- c. decidere sugli eventuali reclami circa l'assegnazione del diritto di voto;
- d. regolare lo svolgimento di tutte le operazioni di voto secondo le norme di cui al cap. IV;
- e. consegnare alla Presidenza dell'Assemblea i risultati di ogni singola votazione;
- f. approntare le schede per le operazioni di votazione secondo le norme dell'art. 22;
- g. decidere su tutti i reclami presentati da membri dell'Assemblea in merito allo svolgimento delle operazioni elettorali;
- h. tenere il verbale dei risultati di tutte le votazioni;
- i. proclamare i nomi degli eletti al Consiglio diocesano dell'AC.

Art. 10 – Composizione dei seggi elettorali

1. I membri della Commissione formano i seggi elettorali ciascuno dei quali è composto di almeno 3 persone.
2. Il Presidente della Commissione può fungere da Presidente in uno dei seggi: negli altri seggi il Presidente viene eletto dai membri del seggio stesso.
3. Gli elettori votano nel seggio loro assegnato.

III. LAVORI DELL'ASSEMBLEA

Art. 11 – Accreditoamento degli aventi diritto al voto

1. L'Assemblea si costituisce mediante l'accreditoamento degli aventi diritto al voto che verrà effettuato dalle ore 9.15 e non oltre le ore 10.30. Gli aventi diritto al voto si dovranno presentare dalla Commissione Elettorale muniti del proprio certificato di voto e di un documento di riconoscimento. Sarà loro consegnato un tesserino comprovante l'effettivo diritto di voto che verrà utilizzato sia per il voto del documento assembleare sia per la fase di voto dei candidati al Consiglio diocesano.
2. Chi si presenta dopo le ore 10.30 non sarà più ammesso all'accreditoamento e potrà partecipare all'Assemblea ma senza diritto di voto

Art. 12 – Apertura dell'Assemblea

1. L'assemblea si terrà il giorno 25 febbraio 2024 in Centro Onisto a Vicenza (ingresso da Viale Rodolfi).
2. I lavori saranno aperti alle ore 8.30 con la S. Messa.
3. Seguirà l'avvio dei lavori assembleari con il saluto del Presidente diocesano uscente ed il saluto del rappresentante della Presidenza nazionale e della Delegazione regionale. Successivamente il Presidente sottoporrà all'Assemblea l'approvazione della costituzione degli Uffici assembleari: l'Ufficio di presidenza e la Commissione elettorale.

Art. 13 – Relazioni, presentazione dei candidati, del Documento assembleare e votazioni

1. Al termine della costituzione degli uffici assembleari si terrà:
 - a) la relazione del Presidente diocesano;
 - b) la presentazione dei candidati al Consiglio diocesano;
 - c) la presentazione del Documento assembleare approvato dal Consiglio diocesano uscente;
- 2) Alle ore 10.45 ca. è prevista la discussione in aula della relazione del Presidente diocesano e a seguire la discussione e votazione del Documento assembleare

2. Dalle ore 12.45 alle ore 13.45 sono previste le votazioni per l'elezione del Consiglio diocesano

Art. 14 – Termine dei lavori

1. I lavori avranno termine nel primo pomeriggio del 25 febbraio 2024 con la proclamazione degli eletti in Consiglio diocesano e le conclusioni del Presidente.

IV. OPERAZIONI DI VOTO

Art. 15 – Quorum per la validità delle votazioni

1. Salvo che per le questioni procedurali (per la cui votazione non è richiesta una maggioranza qualificata), le votazioni del Documento assembleare e le votazioni per l'elezione del Consiglio diocesano sono valide con la presenza di almeno la maggioranza degli aventi diritto al voto all'Assemblea accreditati entro le ore 10.30 ai sensi dell'art. 11).

Art. 16 – Emendamenti del Documento assembleare

1. La proposta del Documento assembleare, inviata a tutti gli aventi diritto al voto all'Assemblea diocesana, sarà posta in votazione dopo lo svolgimento di un momento dedicato ad eventuali interventi di proposte di modifica del testo proposto.

Art. 17 – Presentazione di proposte di modifica del Documento assembleare

1. Le proposte di modifica di alcune parti del Documento assembleare dovranno essere **presentate alla Commissione elettorale entro le ore 11.30** del 25 febbraio 2024, sull'apposito modulo accompagnato **da almeno 20 firme di aventi diritto al voto all'assemblea**.
2. Ogni proposta dovrà avere un proprio presentatore che illustrerà all'assemblea il contenuto, a cui potrà eventualmente controbattere un componente della commissione documento assembleare e/o un partecipante all'Assemblea.

Art. 18 – Approvazione delle proposte di modifica del Documento assembleare

1. Le eventuali singole proposte di modifica e successivamente l'intero Documento assembleare così modificato saranno approvate se riceveranno il voto favorevole della maggioranza dei presenti, accreditati secondo quanto stabilito dall'art. 11.
2. Qualora non vi fossero proposte di modifica del Documento assembleare si procederà direttamente alla votazione dello stesso che verrà approvato con la medesima tipologia di maggioranza di cui al comma precedente.

Art. 19 – Svolgimento delle votazioni inerenti il Documento assembleare

1. Le votazioni avvengono per alzata di mano con l'apposito tesserino consegnato dalla Commissione elettorale. Il conteggio dei voti verrà eseguito dalla Commissione elettorale, previa organizzazione in settori per effettuare un conteggio veloce e sicuro.
2. Verrà approvato il testo che otterrà la maggioranza semplice dei votanti.
3. Nel corso della votazione non sono ammesse ulteriori richieste di emendamento.
4. Il documento approvato dall'Assemblea verrà trasmesso al Consiglio diocesano eletto il quale ne curerà la pubblicazione previa la opportuna formale revisione necessaria per il recepimento degli emendamenti approvati.

V. PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE

Art. 20 – Presentazione delle liste dei candidati al Consiglio diocesano

1. Con l'apertura dell'Assemblea decadono tutti gli organismi e gli incarichi dell'Associazione: Presidenza diocesana, Consiglio diocesano, Equipe, commissioni dei settori e delle articolazioni;
2. Il Comitato per gli Affari Economici alla conclusione del mandato della Presidenza Diocesana, rimarrà invece in carica per l'ordinaria amministrazione sino alla elezione del nuovo organismo nel primo Consiglio Diocesano utile, ovvero per l'approvazione del bilancio dell'esercizio precedente alla conclusione del mandato.
3. Per l'elezione dei membri del Consiglio diocesano dell'AC, verranno presentate 3 liste: una per i candidati del Settore Adulti; una per i candidati del Settore Giovani; una per i candidati dell'ACR. Le tre liste verranno affisse, all'inizio dell'Assemblea, nei luoghi dove sono ubicati i seggi elettorali.
4. Ciascun candidato dovrà presentare il proprio curriculum vitae (presentazione) indicante: luogo e data di nascita, professione, parrocchia di provenienza, incarico ricoperto in AC e una foto formato tessera

Art. 21 – Proposte di candidatura al Consiglio diocesano

1. Le proposte di candidatura sono presentate dalla Presidenza diocesana al Consiglio diocesano del 6 febbraio 2024 ai fini della compilazione delle liste elettorali. Potranno inoltre essere presentate altre candidature che dovranno pervenire al Centro diocesano di Ac (via posta all'indirizzo: Viale Rodolfi 14 oppure via mail: segreteria@acvicenza.it) entro le ore 24 del giorno 18 febbraio 2024
2. Ciascuna proposta di candidatura dovrà essere corredata dalla firma di almeno 25 soci maggiorenni aventi diritto al voto e di partecipazione all'assemblea diocesana elettiva. Essi potranno sostenere una sola candidatura per settore ed articolazione.
3. Il candidato dovrà essere socio di AC e nel caso in cui venisse eletto non incorrere nelle incompatibilità stabilite previste dallo Statuto e dall'Atto Normativo.
4. I candidati del Settore Giovani non devono aver compiuto 30 anni prima del giorno dell'Assemblea.

VI. OPERAZIONI ELETTORALI

Art. 22 – Preparazione delle operazioni elettorali

1. In preparazione delle operazioni elettorali, vengono allestite dalla Commissione elettorale:
 - 1.a) le schede elettorali. Saranno di tre tipi e di colore diverso:
 - la prima per l'elezione dei rappresentanti in Consiglio del Settore Adulti;
 - la seconda, per l'elezione dei rappresentanti in Consiglio del Settore Giovani;
 - la terza, per l'elezione dei rappresentanti in Consiglio dell'ACR;
 - 1.b) le urne per i seggi elettorali;
 - 1.c) i registri per lo spoglio delle schede.

Art. 23 – Apertura dei seggi elettorali

1. I seggi elettorali saranno aperti dalle ore 12.45 fino alle ore 13.45 del 25 febbraio 2024.

Art. 24 – Condizioni per l'esercizio del voto

1. Ciascun elettore consegnerà al seggio il proprio tesserino comprovante il diritto al voto;
2. Tutti i tesserini saranno conservati ed allegati agli atti del seggio stesso.

Art. 25 - Modalità di voto

1. Ogni elettore ha il diritto di esprimere con voto diretto, non delegabile, in ciascuna delle schede a lui consegnate, **fino ad un massimo di due preferenze per il Settore Adulti, due preferenze per il Settore Giovani e due preferenze per l'ACR.**

Art. 26 – Chiusura delle operazioni di voto

1. Alla chiusura delle operazioni di voto il Presidente del seggio toglierà i sigilli all'urna ed inizierà lo scrutinio delle schede. Uno dei membri del seggio estrarrà le schede dall'urna e, apertele, le consegnerà al Presidente. Questi detterà agli scrutatori addetti ai registri le preferenze per i candidati. Le schede dovranno essere conservate ed allegate ai risultati dello scrutinio.

Art. 27 - Conteggio dei risultati delle votazioni

1. Terminato lo scrutinio delle schede da parte dei seggi, la Commissione elettorale si riunirà per effettuare il conteggio complessivo dei risultati delle votazioni.
2. Stabiliti i risultati, verrà steso il verbale che dovrà essere sottoscritto dal Presidente e dai Segretari della Commissione elettorale.

Art. 28 – Condizioni per l'elezione nel Consiglio diocesano

1. Risultano eletti nel Consiglio diocesano dell'AC:
 - a) per la lista del Settore Adulti, 5 candidati, e cioè: i 2 che hanno ottenuto il maggior numero di voti tra gli uomini e i 2 che hanno ottenuto il maggior numero di voti tra le donne, mentre il 5° sarà quello che ha ricevuto il maggior numero di voti tra i candidati non compresi nei 4 già eletti;
 - b) per la lista del Settore Giovani, 5 candidati, e cioè: i 2 che hanno ottenuto il maggior numero di voti tra i giovani e i 2 che hanno ottenuto il maggior numero di voti tra le giovani, mentre il 5° sarà quello che ha ricevuto il maggior numero di voti tra i candidati non compresi nei 4 già eletti;
 - c) per la lista dell'ACR, 5 candidati, e cioè: i 2 che hanno ottenuto la votazione più alta tra gli uomini ed i 2 che hanno ottenuto la votazione più alta tra le donne, mentre il 5° sarà quello che ha ricevuto il

maggior numero di voti tra i candidati non compresi nei 4 già eletti.

2. Nel caso non fosse possibile designare l'ultimo eletto di ciascuna lista essendoci due o più candidati a parità di voti, risulta eletto il più anziano di età dei medesimi candidati.
3. Entrano a far parte inoltre del Consiglio diocesano:
 - a) i segretari del Movimento Studenti eletti dal relativo Congresso diocesano;
 - b) il Presidente del Meic

Art. 29 – Proclamazione dei risultati delle votazioni

1. Compilato il verbale dei risultati elettorali, il Presidente della Commissione elettorale, il 25 febbraio 2024, li proclamerà all'Assemblea.

VII. CONSIGLIO DIOCESANO – CONVOCAZIONE E SVOLGIMENTO DELLA SEDUTA

Art. 30 – Convocazione del primo Consiglio diocesano successivo all'Assemblea

1. Il Presidente diocesano uscente convoca il Consiglio diocesano elettivo, fissato per il giorno 5 marzo 2024 alle ore 19.30.
2. All'ordine del giorno del Consiglio diocesano saranno posti, in armonia con quanto previsto dal cammino assembleare, anche i seguenti argomenti:
 - a) elezione della terna di nomi da proporre al Vescovo per la nomina del Presidente diocesano;
 - b) elezione dei vicepresidenti del settore adulti;
 - c) elezione dei vicepresidenti del settore giovani;
 - d) elezione dei responsabili ACR;
 - e) recepimento documento assembleare;
 - f) designazione dei partecipanti all'Assemblea nazionale.
 - g) approvazione eventuali candidature al consiglio nazionale

VIII. NORMA DI RINVIO

Art. 31 - Norma di rinvio

1. Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento, vigono lo Statuto e l'Atto Normativo.